

Allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale N. In data

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA VALUTAZIONE DI PERCORSI DI RECUPERO PER SOGGETTI CONDANNATI PER REATI CONTRO LA PERSONA E COMUNICAZIONE VIOLAZIONE OBBLIGHI

TRA

La Regione Autonoma Valle d’Aosta, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, rappresentata dalla Dott.ssa Sabrina Casola in qualità di Dirigente della Struttura Servizi alla persona, alla famiglia e disagio abitativo dell’Assessorato Sanità, Salute, Politiche Sociali;

E

Il Tribunale Ordinario di Aosta, con sede in Aosta, via Ollietti n. 1, nella persona del Dott. Giuseppe Marra, domiciliato per la carica presso la sede del Tribunale Ordinario di Aosta;

E

La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Aosta, con sede in Aosta, via Ollietti n. 1, nella persona del Dott. Manlio D’Ambrosi, Sostituto Procuratore della Repubblica, domiciliato per la carica presso la sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Aosta;

E

L’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Torino – Sede distaccata di Aosta, con sede in Aosta, Regione Borgnalle n. 10/L – complesso “Le Mirroir”, nella persona della Dott.ssa Antonella Giordano, Direttrice dell’Ufficio, domiciliata per la carica presso la sede dell’UIEPE di Torino;

E

L’Azienda USL della Valle d’Aosta, con sede legale in Aosta, via Guido Rey n. 1, nella persona del Dott. Massimo Uberti, Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda;

E

Il Centro per Uomini Autori di Violenza – CUAV C.I.P.M. Valle d’Aosta, con sede in Comune di Donnas in viale Selve n.8 rappresentato da Dott.ssa Elisabetta Corbucci in qualità di coordinatrice CUAV;

E

L’Organizzazione di volontariato “Centro donne contro la violenza – Aosta” (CAV) con sede legale via Avondo n. 8 ad Aosta, rappresentata da Dott.ssa Anna Ventriglia, in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO CHE

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei

confronti delle donne e la violenza domestica firmata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata in Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77 prevede espressamente all'art. 16 in tema di Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento:

1. Le Parti adottano misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per reati di natura sessuale.
3. Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime”.

La Legge 19 luglio 2019 n. 69 (c.d. “Codice Rosso” – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere) è intervenuta espressamente sulla materia prevedendo in particolare: All'art. 6 che modifica l'Art. 165, comma 5 c.p.: “Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, nonché agli articoli 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati (...)”.

In tema di sospensione condizionale della pena con riferimento a soggetti condannati per reati contro la persona, la Legge 24 novembre 2023 n. 168 recante “Disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e della violenza domestica” (in vigore dal 9 dicembre 2023) ha implementato i presidi normativi volti alla virtuosa osservanza degli obblighi stabiliti in sentenza da parte dei soggetti condizionalmente sospesi, attribuendo agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna gli oneri previsti dall'Art. 15, comma 2, con il quale si stabilisce:

“All'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del Codice penale»”.

La tematica del trattamento degli autori di delitti contro la persona, normalmente orientata a motivi di sopraffazione di genere, è entrata nel nostro ordinamento come fattore di tutela avanzata della vittima, in una evidente ottica di prevenzione di comportamenti violenti recidivanti;

La tematica de qua interessa direttamente non solo l'attività giurisdizionale sia nel momento della fase di cognizione che in quello di esecuzione della sentenza di condanna, ma anche la mission degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, dovendo gli stessi accertare l'effettivo svolgimento del percorso di osservazione e soprattutto la sua riuscita sul piano di acquisizione di coscienza di disvalore del comportamento antigiuridico realizzato, nel caso di condanna ad una pena condizionalmente sospesa ai sensi dell'art. 165, comma 5 c.p. poc' anzi richiamato.

Occorre, pertanto, costituire una relazione di intesa fra Regione Valle d'Aosta, Tribunale di Aosta, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Torino-Sede distaccata di Aosta e Azienda USL Aosta, Centro uomini Autori di Violenza (CUAV) C.I.PM Valle d'Aosta e L'Organizzazione di volontariato "Centro donne contro la violenza-Aosta (CAV) al fine di adempiere agli oneri di legge in tema di comunicazione sia dell'esito del percorso di recupero svolto dal condannato, sia della eventuale violazione degli obblighi da parte del soggetto condizionalmente sospeso ai sensi dell'art. 165, comma 5 c.p.

Le parti, dunque, sulla scorta di quanto riportato in premessa,

CONVENGONO

Art. 1 – Oggetto

Il presente Protocollo di Intesa disciplina le modalità di collaborazione, raccordo operativo e scambio informativo tra il Tribunale di Aosta, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Torino – Sede distaccata di Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Centro per Uomini Autori di Violenza (CUAV) e il Centro Antiviolenza (CAV), ai fini della valutazione, dell'attuazione e del monitoraggio dei percorsi di recupero e responsabilizzazione rivolti agli uomini autori di violenza.

Il Protocollo definisce inoltre le modalità di comunicazione delle eventuali violazioni degli obblighi connessi allo svolgimento dei percorsi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 165, comma 5, del codice penale e dalla normativa vigente in materia di esecuzione penale esterna.

Art. 2 – Finalità

Il presente Protocollo persegue le seguenti finalità:

- assicurare un quadro stabile e strutturato di collaborazione tra i soggetti istituzionali e operativi coinvolti nella gestione dei percorsi per uomini autori di violenza;
- garantire l'effettiva attuazione dei percorsi di recupero e responsabilizzazione previsti dall'Autorità giudiziaria, nonché il monitoraggio del loro corretto svolgimento;
- prevenire la reiterazione dei comportamenti violenti, riducendo il rischio di recidiva attraverso interventi specialistici e qualificati;
- assicurare la tempestiva comunicazione delle violazioni degli obblighi connessi allo svolgimento dei percorsi, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria;
- rafforzare il raccordo tra i percorsi rivolti agli autori di violenza e il sistema di tutela delle vittime, garantendo che la sicurezza di queste ultime costituisca priorità assoluta;
- promuovere l'integrazione tra ambito giudiziario, sociale e socio-sanitario, nel rispetto delle competenze istituzionali di ciascun soggetto;

- assicurare omogeneità metodologica, tracciabilità e qualità degli interventi attuati sul territorio regionale.

Art. 3 **(Funzioni della Regione Autonoma Valle d’Aosta)**

La Regione Autonoma Valle d’Aosta, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali in materia di politiche sociali, sanitarie e di prevenzione della violenza di genere, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio del sistema regionale dei percorsi per uomini autori di violenza e si impegna a:

- a. garantire il coordinamento istituzionale tra i soggetti firmatari del presente Protocollo, assicurando la coerenza degli interventi con le politiche regionali di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e domestica;
- b. promuovere l’integrazione strutturata del CUAV all’interno della rete territoriale anti violenza regionale, favorendo il raccordo con i Centri anti violenza, i servizi sociali territoriali e i servizi socio-sanitari;
- c. sostenere l’adozione di modelli di intervento omogenei e qualificati, coerenti con le linee guida nazionali e internazionali in materia di trattamento degli uomini autori di violenza;
- d. partecipare alle attività di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del presente Protocollo, anche attraverso la raccolta e l’analisi di dati aggregati e anonimizzati sugli accessi, sui percorsi e sugli esiti;
- e. favorire momenti di confronto interistituzionale e di aggiornamento metodologico tra i soggetti coinvolti, anche al fine di migliorare l’efficacia complessiva del sistema e la tutela delle vittime;
- f. garantire il raccordo del presente Protocollo con eventuali ulteriori strumenti programmatori e di governance regionale in materia di violenza di genere.

Art. 4 **(Impegni del Tribunale Ordinario)**

Il Tribunale Ordinario si impegna ad assicurare che le Cancellerie dei Giudici di cognizione, che emettono sentenza di condanna passata in giudicato contemplante la sospensione condizionale della pena ai sensi degli artt. 163, 165 comma 5 c.p., trasmettano tempestivamente i testi integrali dei provvedimenti in parola all’indirizzo prot.uepe.aosta@giustiziacert.it, al fine di garantire la celere presa in carico dei soggetti condizionalmente sospesi da parte dell’U.E.P.E. e del CUAV C.I.P.M. Valle d’Aosta ai fini dell’elaborazione del programma di recupero.

Art. 5 **(Impegni della Procura della Repubblica)**

La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Aosta si impegna a:

- a. individuare e garantire il costante monitoraggio del canale di comunicazione verso cui l’UEPE di AOSTA trasmette le eventuali segnalazioni di violazione ingiustificata degli obblighi stabiliti con sentenza dal Giudice di cognizione e riportati nel programma di trattamento pervenute dal CUAV C.I.P.M. Valle d’Aosta, nonché le relazioni conclusive sull’esito del programma stesso.
- b. dare riscontro all’UEPE di Aosta all’indirizzo prot.uepe.aosta@giustiziacert.it della ricezione sia delle segnalazioni sia delle relazioni conclusive menzionate al punto che precede, informando circa l’esito finale delle stesse per la necessaria archiviazione dei

fascicoli in carico all'UEPE.

- c. Il canale di posta certificata per le predette comunicazioni è: esecuzioni.procura.@giustiziacert.it

Art. 6 (Impegni dell'UEPE di Aosta)

L'U.E.P.E. di Aosta, preso atto delle disposizioni normative sopra esposte, si impegna a:

- a. stipulare con il Centro per Uomini Autori di Violenza – CUAV C.I.P.M. Valle d'Aosta apposito protocollo operativo finalizzato a definire in modo puntuale l'apporto del Centro, il ruolo degli operatori coinvolti, nonché le modalità di attuazione, coordinamento e monitoraggio dei percorsi trattamentali e di responsabilizzazione rivolti agli uomini autori di reato;
- b. definire e condividere un tariffario delle prestazioni erogate nell'ambito del percorso di recupero, dal momento che le spese del percorso di recupero sono a carico dei condannati a pena soggetta alla sospensione condizionale, prevedendo qualora l'interessato versi in condizioni economiche disagiate, adeguatamente documentate sulla base di criteri oggettivi e verificabili, è prevista una riduzione del contributo economico pari al 20%.
- c. verificare l'andamento dei programmi di recupero dei soggetti condannati a pena condizionalmente sospesa elaborati in collaborazione con il Centro Uomini Autori di Violenza – CUAV C.I.P.M. Valle d'Aosta;
- d. restituire l'esito del percorso di recupero svolto alla Procura della Repubblica e per conoscenza al Tribunale mediante inoltro della relazione conclusiva al canale informativo da quest'ultima indicato, tramite posta elettronica certificata (PEC);
- e. allestire e garantire il costante monitoraggio dei canali di comunicazione pec di riferimento verso il quale il Centro Uomini Autori di Violenza-CUAV C.I.P.M Valle D'Aosta dovrà far pervenire con tempestività le eventuali segnalazioni di violazione degli obblighi stabiliti con sentenza dal Giudice di Cognizione e puntualmente riportati nel programma di trattamento;
- f. attivare, in raccordo con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, forme strutturate di collaborazione con il Centro di Salute Mentale (CSM), il Servizio per le Dipendenze (Ser.D.) e, ove pertinente, con l'SSD Psicologia Ambulatorio PTV, al fine di consentire valutazioni preliminari e prese in carico integrate nei casi caratterizzati da disagio psichico, dipendenze patologiche o situazioni di particolare complessità, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali
- g. inoltrare tempestivamente alla Procura della Repubblica competente, tramite il canale informativo dalla stessa individuato, le segnalazioni di violazione pervenute dal CUAV e ritenute rilevanti ai fini dell'eventuale attivazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 7 (Impegni dell'Azienda USL della Valle d'Aosta)

L'Azienda USL della Valle d'Aosta, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in attuazione di quanto previsto dall'art. 15 della Legge n. 168/2023, si impegna a:

- a. garantire la collaborazione del Centro di Salute Mentale (CSM) e del Servizio per le Dipendenze patologiche (Ser.D.) per lo svolgimento di valutazioni cliniche e psico-sociali

nei casi in cui, su segnalazione dell'UEPE, emergano condizioni di disagio psichico, dipendenze patologiche o altre situazioni di particolare complessità che possano incidere sull'idoneità o sulla prosecuzione del percorso trattamentale;

- b. assicurare, nei casi di accertata patologia psichiatrica e/o dipendenza patologica, la presa in carico diretta da parte dei servizi competenti dell'Azienda USL, secondo le modalità previste per l'utenza ordinaria del Servizio Sanitario Nazionale, con eventuale restituzione informativa all'UEPE nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Protocollo;
- c. valorizzare il ruolo dell'Ambulatorio PTV SSD Psicologia, quale servizio principalmente orientato alla prevenzione, alla gestione dei casi di conflittualità e alla valutazione delle dinamiche relazionali, prevedendo una collaborazione strutturata e continuativa con il CUAV C.I.P.M. Valle d'Aosta;
- d. garantire che, qualora l'Ambulatorio PTV, nell'ambito della propria attività, rilevi elementi riconducibili a situazioni di violenza domestica o di genere, ne dia tempestiva comunicazione al CUAV C.I.P.M. Valle d'Aosta, al fine di consentire una valutazione specialistica e l'eventuale attivazione del percorso di responsabilizzazione;
- e. assicurare, in modo reciproco, che qualora il CUAV C.I.P.M. Valle d'Aosta intercetti casi prevalentemente riconducibili a situazioni di conflitto o situazioni di violenza con carattere primariamente clinico, ne venga data comunicazione all'Ambulatorio PTV, per l'eventuale presa in carico nell'ambito delle attività di prevenzione e cura;
- f. partecipare, ove richiesto, a momenti di confronto e raccordo interistituzionale con UEPE, CUAV e Autorità Giudiziaria, nel rispetto delle competenze proprie di ciascun Ente e della normativa in materia di tutela dei dati personali.

Art. 8

(Funzioni del Centro per Uomini Autori di Violenza)

Il Centro per Uomini Autori di Violenza, quale soggetto specializzato, svolge funzioni di valutazione, trattamento, responsabilizzazione e monitoraggio degli uomini autori di violenza e si impegna a:

- a. realizzare percorsi strutturati di valutazione iniziale, trattamento e responsabilizzazione degli uomini autori di violenza, secondo metodologie riconosciute a livello nazionale e internazionale;
- b. garantire la presenza di personale qualificato, con competenze specifiche in materia di violenza di genere, dinamiche relazionali e valutazione del rischio di recidiva;
- c. assicurare che i percorsi CUAV siano orientati alla responsabilizzazione individuale, al riconoscimento del disvalore dei comportamenti violenti e alla prevenzione della reiterazione della violenza;
- d. monitorare costantemente l'andamento dei percorsi e il rispetto degli obblighi stabiliti dall'Autorità giudiziaria;
- e. comunicare tempestivamente all'UEPE eventuali violazioni ingiustificate degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso, nonché ogni elemento rilevante ai fini della valutazione del rischio di reiterazione della violenza;
- f. collaborare, nel rispetto delle reciproche competenze, con i Centri antiviolenza e con i servizi territoriali, assicurando che la sicurezza delle vittime costituisca priorità assoluta;
- g. redigere relazioni periodiche e finali sull'andamento e sugli esiti dei percorsi, trasmettendole all'UEPE secondo le modalità stabilite dal presente Protocollo;
- h. partecipare alle attività di coordinamento e monitoraggio previste dal presente Protocollo.

Art. 9
(Ruolo del CAV)

Il CAV collabora, nei limiti delle proprie funzioni e previo consenso informato della donna alla valutazione del rischio di reiterazione della violenza e alla tutela delle vittime, garantendo il necessario raccordo informativo con il CUAV e i servizi competenti.

Art. 10
(Protezione dei dati personali e riservatezza)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti e condivisi nell'ambito dell'attuazione del presente Protocollo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Ciascun soggetto firmatario opera, per i trattamenti di propria competenza, in qualità di titolare autonomo del trattamento, limitando il trattamento dei dati alle sole informazioni strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali connesse all'attuazione del presente Protocollo.

Lo scambio di informazioni tra le Parti è consentito esclusivamente nei limiti necessari a:

- garantire l'effettivo svolgimento dei percorsi di recupero;
- monitorare il rispetto degli obblighi stabiliti dall'Autorità giudiziaria;
- tutelare la sicurezza delle vittime e prevenire la reiterazione della violenza.

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione e sicurezza.

Restano ferme le responsabilità di ciascun soggetto in ordine agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, nonché alla gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati.

Art. 11
(Durata del Protocollo di Intesa e adesioni successive)

- a. Il presente Protocollo operativo entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione ed ha durata triennale, decorrente dalla medesima data;
- b. alla scadenza del periodo di validità, il Protocollo potrà essere rinnovato o aggiornato previo accordo espresso tra le Parti aderenti, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi di prevenzione e contrasto della violenza di genere che ne costituiscono il fondamento;
- c. è prevista la possibilità di adesione successiva al presente Protocollo da parte di ulteriori soggetti istituzionali o del privato sociale operanti nella rete territoriale, che risultino interessati e coerenti con le finalità del Protocollo, previa approvazione delle Parti originarie;
- d. le adesioni successive avranno efficacia per il periodo residuo di vigenza del Protocollo e non comporteranno modifiche automatiche agli assetti organizzativi e agli impegni già assunti, salvo diverso accordo formalizzato per iscritto;
- e. il presente Protocollo è adottato in via sperimentale ed è soggetto a monitoraggio periodico mediante

incontri di verifica a cadenza semestrale. Esso potrà essere modificato o integrato previo accordo tra le Parti, in relazione agli esiti della sperimentazione e alle esigenze applicative emerse.

Sottoscrizione

Il presente protocollo è sottoscritto da:

Ente	Referente	Firma
Dipartimento delle Politiche sociali della Regione Valle d'Aosta	Dott.ssa Sabrina Casola	
Tribunale Ordinario di Aosta	Dott. Giuseppe Marra	
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Aosta	Dott. Manlio D'Ambrosi	
L'Azienda USL della Valle d'Aosta	Dott. Massimo Uberti	
L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Torino – Sede distaccata di Aosta	Dott.ssa Antonella Giordano	
CUAV C.I.P.M. Valle d'Aosta	Dott.ssa Elisabetta Corbucci	
Centro donne contro la violenza – Aosta (CAV)	Dott.ssa Anna Ventriglia	